

## STATUTO PER IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI

### ART. 1

Il Centro Diurno per anziani è una struttura polivalente che accoglie vari servizi aperti alla Comunità, sviluppa e coordina, con le sue strutture ed i suoi organismi, manifestazioni di carattere ricreativo, turistico, artistico, sportivo, culturale e sociale per corrispondere alle molteplici esigenze delle persone anziane, compresa l'erogazione di eventuali prestazioni che rispondano a specifici bisogni dell'utente (assistenza previdenziale, sanitaria, infermieristica, ecc.).

### ART. 2

Gli utenti del Centro sono le persone anziane di età superiore a 55 anni e residenti nel Comune di Riese Pio X, che possono trovare in esso un punto di riferimento per trascorrere il proprio tempo libero a risolvere i normali problemi della vita quotidiana. In deroga al limite di età sono ammessi gli invalidi di età inferiore.

### ART. 3

Per essere ammessi al Centro come soci è necessario presentare domanda al competente ufficio Comunale di Assistenza, il quale rilascerà una tessera di socio che consente l'accesso e l'utilizzo delle strutture e dei servizi del Centro gratuitamente o a parziale pagamento. Uguale tessera sarà rilasciata ai collaboratori di qualsiasi età.

### ART. 4

La tessera sarà rilasciata dopo la presentazione da parte dello utente di certificato medico attestante l'assenza, di malattie

infettive, di turbe mentali o di assistenza specifica e continua.

#### ART. 5

Su proposta del Comitato di Gestione il Presidente può ritirare la tessera e allontanare l'utente per gravi motivi.

#### ART. 6

La durata di apertura del Centro Diurno sarà stabilita dal Comitato di gestione con eventuale orario flessibile, a seconda della stagione, da determinarsi dal Comitato di Gestione.

#### ART. 7

Le persone non tesserate possono accedere al centro solo se accompagnate da un socio tesserato; in tal caso non potranno godere dei benefici di cui all'art. 3.

#### ART. 8

L'utente deve rispettare gli orari dei servizi, le norme particolari ed ogni altra disposizione stabilita dal Comitato di gestione per il buon andamento del Centro stesso.

#### ART. 9

Il Presidente del Comitato di Gestione dovrà tenere presso il Centro una scheda di tutti gli utenti contenente i dati anagrafici, il domicilio e gli indirizzi dei familiari o amici, da utilizzare in caso di bisogno.

#### ART. 10

Il Centro è gestito con la partecipazione e il controllo degli utenti. A tal fine viene nominato un Comitato di gestione con lo scopo di coordinare e garantire la partecipazione

CON DELIBERA CONSILIARE N. 57/95 è stato così sostituito:

- art. 11-

Il Comitato di gestione è composto da:

n. 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci;

n. 3 membri nominati dal Sindaco ai sensi del comma 5° -  
dell'art. 36 della Legge 08.06.1990 n. 142;

L'Assessore alla sanità ed assistenza del Comune di Riese Pio  
X;

La durata del Comitato è stabilita in anni 3 ed i membri eletti  
sono rinnovabili.-

degli utenti alla conduzione e organizzazione dei servizi.

In particolare il Comitato di gestione dovrà:

- a) promuovere il potenziamento di tutti i servizi per la ricreazione sociale degli anziani;
- b) organizzare, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, iniziative sui problemi della medicina informativo-preventiva a tutela della salute;
- c) collaborare con l'Amministrazione Comunale alla organizzazione e soluzione dei problemi riguardanti l'assistenza domiciliare degli anziani;
- d) promuovere iniziative riguardanti il tempo libero quali: films, gite, visite guidate, tornei sportivo-ricreativi (bocce, carte, dama, ecc.).
- e) stabilire la durata giornaliera di apertura del centro.

#### ART. 11

Il Comitato di Gestione è composto da:

- 5 membri eletti dagli utenti;
- 3 membri nominati dal Consiglio Comunale (di cui uno della minoranza);
- l'Assessore alla Sanità ed Assistenza;

La durata del Comitato è stabilita in anni 3 ed i membri sono rinnovabili.

Il Comitato di Gestione è eletto dall'Assemblea dei soci.

#### ART. 12

Il comitato, alla sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e il Vice Presidente. Qualora dopo due votazioni nessuno dei componenti abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, è eletto Presidente colui che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Fino a quando non è eletto il Presidente, la Presidenza

del Comitato di gestione è assunta dall'Assessore di reparto, al quale spetta anche il compito di convocare la prima riunione del Comitato, la carica di Consigliere è incompatibile con la carica di Presidente.

#### ART. 13

Il Segretario è nominato dal Presidente del Comitato di Gestione. Il Segretario può anche non appartenere al comitato di Gestione, assiste l'organo collegiale e redige il verbale delle adunanze.

#### ART. 14

Il Presidente del Comitato di gestione stabilisce l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle adunanze le quali devono essere indette almeno una volta la mese.

L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri del Comitato almeno 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Il Comitato può trattare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno qualora ci sia il consenso della maggioranza dei presenti all'adunanza.

#### ART. 15

Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di almeno 5 componenti.

Le decisioni sono adottate dalla maggioranza dei presenti ed a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Per la validità delle deliberazioni gli astenuti devono computarsi nel numero dei presenti, ma non nel numero dei votanti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente assume la Presidenza il Vice-Presidente e, in caso di assenza di quest'ultimo, il membro più anziano di età.

#### ART. 16

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno per consentire la più ampia partecipazione dei soci alla vita sociale.

#### ART. 17

Il Comitato di Gestione approva a maggioranza assoluta un Regolamento interno per il buon funzionamento del Centro, con particolare riguardo al prezzo delle consumazioni, alle norme di comportamento, agli orari.

#### ART. 18

I proventi del Centro Diurno sono costituiti da:

- quote sociali degli iscritti;
- proventi delle consumazioni;
- proventi da iniziative varie;
- liberalità eventuali lasciti.
- Donazioni e contributi dell'Amministrazione Comunale, altri Enti e privati.

#### ART. 19

Il Centro Diurno per Anziani non ha scopi di lucro.

Eventuali utili saranno spesi per il potenziamento delle attività socio-ricreative e per l'acquisto di beni atti a garantire una migliore qualità della vita.

INTEGRATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 57 del 09-10-1995-

DI INTEGRARE l'art. 19 del citato statuto con il seguente 3° comma:

In caso di scioglimento del Centro diurno, definita ogni incombenza statutaria, eventuali utili anche patrimoniali residui saranno devoluti al Comune di Riese Pio X .-